

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

ART.1 – FINALITA'

L'intervento socio-assistenziale di cui al presente Regolamento è finalizzato al sostegno economico transitorio di nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo. Al presente Regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento Unico dell'Ambito territoriale n.1 approvato dal Consiglio Comunale di Monopoli con deliberazione n.40 del 14 giugno 2007.

ART.2- DESTINATARI - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO.

Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio è un intervento di tipo sociale, erogato esclusivamente a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Monopoli che versano in gravi ed accertate condizioni socio-economiche e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Monopoli da almeno due anni;
- possedere regolare permesso di soggiorno;
- possedere un contratto regolarmente registrato di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 1° della L. n. 431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) stipulati per un periodo di 4 anni e ulteriormente prorogabili per altri 4 anni, oppure contratti a canone concordato ai sensi dell' art. 2, comma 3° e 5°, di durata non inferiore a 3 anni e prorogabili per altri 2; sono, altresì, ammessi i contratti di locazione ad uso transitorio di cui all'art. 5 della L. n. 431/98 che abbiano una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi;
- non essere titolare di proprietà, usufrutto, uso di abitazione;
- non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o di Edilizia Residenziale Sociale in qualsiasi località del territorio nazionale destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità;
- non essere conduttore di alloggio di proprietà comunale destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità, ma saranno ammessi coloro che in questo caso sono destinatari di provvedimento esecutivo per finita locazione;
- non possedere un reddito calcolato ai fini I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) superiore all'importo di € 7.500,00;
- non aver già usufruito dello stesso beneficio economico;
- di non aver usufruito nei 6 mesi antecedenti alla domanda e di non usufruire di altri contributi statali finalizzati a contributi relativi all'affitto, a titolo di esempio, il reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza in quota relativa al contributo relativo all'affitto, ovvero di contributi regionali finalizzati al pagamento dei canoni di affitto ai sensi della L. n. 431/98 art. 11. Tale requisito deve permanere per tutta la durata del beneficio, a pena di decadenza;
- non essere destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità colpevole;

Previa disponibilità, e fino ad esaurimento fondi, in caso di intimazione di sfratto per morosità incolpevole sarà possibile presentare domanda per la concessione del contributo di cui al c.d. "*Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli*" regolato dal D.L. 31/08/2013, n. 102 – art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Inoltre il richiedente deve trovarsi ovvero essersi trovato negli ultimi sei mesi antecedenti la presentazione della domanda in una delle seguenti situazioni, a condizione che non abbia trasferito la propria residenza e che non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione:

- ✓ rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo per finita locazione, unitamente all'eventuale verbale di rilascio, comprovante l' effettivo sgombero dell'alloggio, o per detenzione sine titulo convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

- ✓ L' esecutività del provvedimento non può essere sostituita da accordi privati, ovvero transazione stragiudiziale con avvocati, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria;
- ✓ calamità naturali che abbiano provocato la perdita dell'unica abitazione;
- ✓ condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza dichiarata ant igienica o inabitabile dalle competenti autorità con relativo provvedimento di sgombero rilasciato dall'Ufficio competente;
- ✓ destinatario di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare esecutivo. Possono presentare domanda sia l'inquilino che il proprietario dell' alloggio oggetto di procedura esecutiva a condizione che quest'ultimo e i componenti del suo nucleo familiare dimostrino di non essere titolari di altro diritto di proprietà, usufrutto ed abitazione su immobili ubicati nel territorio nazionale. L'esecutività del provvedimento di pignoramento deve essere documentato dal relativo verbale di rilascio, comprovante l' effettivo sgombero dell'alloggio e non può essere sostituito da accordi privati, ovvero transazione stragiudiziale con avvocati, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria;
- ✓ essere ospite di strutture di accoglienza, comunità per minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture;
- ✓ compresenza di numerosi componenti il nucleo familiare che determina un indice di sovraffollamento così come definito dalla Legge Regionale n. 10/2014;
- ✓ convivenza temporanea con altro nucleo familiare da almeno 12 mesi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto dovuto a morosità incolpevole, convalidato e comprovato da idonea documentazione;
- ✓ essere privi di un' abitazione e condurre stili di vita marginali (senza fissa dimora) che hanno avuto l'ultima residenza anagrafica del Comune di Monopoli e nei confronti dei quali i Servizi Sociali hanno già effettuato l'intervento di presa in carico.

Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di sostegno economico.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli Organi Statali competenti e la Guardia di Finanza.

ART.3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande redatte su apposito modulo, pena l'esclusione, possono essere ritirate presso l'Ufficio Politiche Abitative sito in Vico Acquaviva n.19 – Monopoli o scaricate dal sito web municipale: www.comune.monopoli.ba.it e devono essere indirizzate all'Ufficio Politiche Abitative del Comune. Le stesse devono essere consegnate all'Ufficio di Protocollo del Comune di Monopoli – Via Garibaldi n.6.

Alla domanda è necessario allegare:

- indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) vigente riferito all'intero nucleo familiare ai sensi del D. Lgs. N.109/98 e succ. modifiche ed integrazioni, rilasciato da organismo abilitato, relativo ai redditi dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

- fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria;
- fotocopia codice IBAN per l' accredito diretto.

N.B. Non saranno accettate come prova del pagamento le ricevute di affitto con marca da bollo firmate dal proprietario dell'alloggio, ma esclusivamente copia del bonifico a favore del proprietario dell'alloggio condotto in locazione;

Inoltre in relazione alla propria situazione, allegare la relativa documentazione:

- copia del provvedimento esecutivo per finita locazione o per detenzione sine titolo, ovvero del decreto di pignoramento immobiliare, unitamente al verbale comprovante l' effettivo rilascio dell' alloggio (non sono ammessi accordi di natura privata, ovvero transazione stragiudiziaria con avvocati, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria), ovvero in caso di perdita dell'abitazione a seguito di calamità naturali, copia dell' ordinanza di sgombero unitamente a relazione tecnica;
- copia conforme all'originale del contratto d'affitto, debitamente registrato, stipulato dall' interessato e copia del bonifico bancario a favore del proprietario con indicazione nella causale di versamento del mese di affitto e della via in cui è situato l' alloggio oggetto del contratto di locazione;
- certificato rilasciato dalla struttura ospitante con dichiarazione di raggiungimento degli obiettivi riabilitativi o del percorso educativo.

ART.4 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E DURATA.

Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio consiste nell'erogazione:

- a) del 50% del canone corrisposto per metà della durata del contratto di locazione, se la durata massima è di 12 mesi o 18 mesi (contratti a carattere transitorio di cui all' art. 5 della L. n. 431/98);
- b) del 50% del canone corrisposto per i primi due anni, se la durata del contratto è di 3 anni + 2 (contratti a canone concordato di cui all' art. 2, comma 3° e 5° della L. n. 431/98);
- c) del 50% del canone corrisposto i primi due anni e del 25% del canone corrisposto per il terzo anno, se la durata dei contratti è di 4 anni prorogabile per altri 4 ai sensi della L. n. 431/98 art. 2;

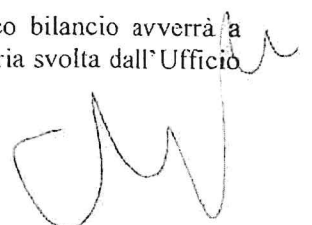
In tutti e tre i casi di cui alle lett. a), b) e c) il contributo sarà corrisposto **previa presentazione di bonifico a favore del proprietario** e, comunque, per un importo massimo di **euro 300,00 mensili**.

L'attribuzione dell'importo spettante sarà determinato a presentazione del contratto di locazione, regolarmente registrato ed in relazione all'importo del canone di affitto.

Il Comune potrà procedere, previa richiesta dell'interessato, ad attribuire a titolo di anticipazione una somma massima di € 1.000,00 da utilizzare quale rimborso delle spese sostenute dal richiedente per cauzione/canone relativo al contratto di locazione stipulato. In tal caso la predetta somma sarà portata in detrazione dall'importo totale del contributo assegnato. La somma rimanente sarà suddivisa in relazione ai successivi ratei mensili da erogare del contributo spettante.

I ratei mensili di compartecipazione saranno erogati dal Comune a seguito di presentazione da parte del beneficiario del bonifico bancario in favore del proprietario con indicazione nella causale del versamento del mese di affitto e della via dell' alloggio condotto in locazione.

L'attribuzione del contributo economico nei limiti delle risorse disponibili nel civico bilancio avverrà a seguito dell'adozione di apposita determinazione dirigenziale e previa apposita istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Abitative.



I ratei mensili di compartecipazione saranno erogati dal Comune a seguito di presentazione da parte del beneficiario del bonifico bancario in favore del proprietario con indicazione nella causale del versamento del mese di affitto e della via dell' alloggio condotto in locazione.

L'attribuzione del contributo economico nei limiti delle risorse disponibili nel civico bilancio avverrà a seguito dell'adozione di apposita determinazione dirigenziale e previa apposita istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Abitative.

ART.5-DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dell'assegnazione del contributo economico viene disposta nei confronti dell'assegnatario nel caso in cui lo stesso:

- abbia disatteso una o più norme contenute nel presente regolamento;
- abbia utilizzato l'alloggio condotto in locazione per attività illecite;
- abbia percepito successivamente all'accoglimento della domanda di altri contributi statali, a titolo di esempio, il reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza in quota relativa al contributo relativo all'affitto, ovvero di contributi regionali finalizzati al pagamento dei canoni di affitto ai sensi della L. n. 431/98 art. 11.

Il provvedimento di decadenza dell'assegnazione del contributo economico potrà essere disposto solo dopo aver comunicato al beneficiario con lettera raccomandata i fatti a lui ascritti ed assegnandogli un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di opportune deduzioni scritte e di documenti.

In caso di inadempienze, il Dirigente della Area Organizzativa V avrà diritto di revocare l'assegnazione del contributo economico con apposito provvedimento, debitamente motivato, senza che il beneficiario avanzi alcuna pretesa.

ART. 6 – ABROGAZIONI

Si intendono abrogate e non più in vigore le disposizioni del previgente Regolamento approvato con D.C.C. n. 25 del 17/05/2017 in contrasto con il presente Regolamento. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel testo del presente Regolamento, si applicano i principi e le norme dell'ordinamento giuridico generale.

ART. 7 – NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento trova applicazione anche a favore di coloro che risultano, alla data della sua entrata in vigore, avere in corso benefici a medesimo titolo. In tal caso potrà essere presentata istanza finalizzata a beneficiare del sostegno di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), per il solo terzo anno di contribuzione al ricorrere del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

